

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 133

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(Relatore MANCUSO)

approvata nella seduta del 9 giugno 2016

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) n. 539/2001 DEL CONSIGLIO CHE ADOTTA L'ELENCO DEI PAESI TERZI I CUI CITTADINI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL VISTO ALL'ATTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE E L'ELENCO DEI PAESI TERZI I CUI CITTADINI SONO ESENTI DA TALE OBBLIGO (REVISIONE DEL MECCANISMO DI SOSPENSIONE)
(COM (2016) 290 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 14 giugno 2016

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata, la proposta di regolamento,

considerato che:

il progetto di regolamento prevede una modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, nel quale sono elencati i Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

nel 2013 tale regolamento era stato modificato introducendo un meccanismo di sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo in determinate situazioni di emergenza, quali quelle determinate da un aumento improvviso e sostanziale della migrazione irregolare;

rilevato, in particolare, che:

la proposta è volta a rafforzare il meccanismo di sospensione, rendendo più facile per gli Stati membri la notifica delle circostanze che portano a un'eventuale sospensione e consentendo alla Commissione di attivare il meccanismo di propria iniziativa. Si prevedono, quindi, tempi più rapidi per l'applicazione della procedura e un ampliamento delle ragioni che giustificano la sospensione;

tra le cause di attivazione del meccanismo è incluso l'aumento degli esiti negativi delle domande di riammissione relative ai cittadini di Paesi terzi transitati in un determinato Paese terzo, qualora sia previsto un obbligo di riammissione da un accordo concluso tra l'Unione europea o uno Stato membro e un determinato Paese terzo,

considerato altresì che:

la Commissione dovrebbe poter attivare il meccanismo nel caso in cui il Paese terzo non cooperi in materia di riammissione,

considerato che:

la base giuridica è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;

la proposta di regolamento è conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto il meccanismo di sospensione – di cui al citato regolamento (CE) n. 539/2001, che è parte integrante della politica comune dei visti – può essere rafforzato solo con un'azione a livello di Unione europea, attraverso una modifica del regolamento, e gli Stati membri non possono agire individualmente per raggiungere tale obiettivo,

si pronuncia in senso favorevole, con la seguente osservazione:

occorre specificare che, nell'ipotesi in cui la Commissione attivi di propria iniziativa il meccanismo di sospensione, la relativa procedura si applichi a tutta la frontiera esterna dell'Unione europea.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: COCIANCICH)

25 maggio 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che:

il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

con regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è stato introdotto un nuovo articolo 1-*bis* al citato regolamento 539/2001 con cui si consente – tramite notifica alla Commissione europea – la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo per un breve periodo di tempo, per motivi d'urgenza, e in base a criteri ben definiti, per risolvere eventuali difficoltà incontrate da uno o più Stati membri in caso di aumento improvviso e sostanziale della migrazione irregolare, delle domande di asilo infondate o degli esiti negativi dati alle domande di riammissione presentate da uno Stato membro al Paese terzo in questione,

valutato che:

nel contesto dell'attuale situazione migratoria nell'Unione europea e dei vari dialoghi sulla liberalizzazione dei visti con Paesi vicini (Georgia, Ucraina, Kosovo e Turchia) nel corso del 2016, diversi Stati membri hanno espresso dubbi sul fatto che l'attuale meccanismo di sospensione dell'obbligo del visto assicuri la flessibilità necessaria per agire in determinate situazioni di urgenza;

la Commissione europea ha deciso quindi di presentare una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 per rivedere l'attuale meccanismo di sospensione dei visti,

rilevato che:

con la proposta in esame si procede a rafforzare il meccanismo per la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II del regola-

mento (CE) n. 539/2001 («meccanismo di sospensione») rendendo più facile per gli Stati membri notificare le circostanze che portano a un'eventuale sospensione e consentendo alla Commissione europea di attivare il meccanismo di propria iniziativa;

l'uso del meccanismo dovrebbe essere agevolato abbreviando i periodi di riferimento e i termini, consentendo così una procedura più rapida ed estendendo i possibili motivi di sospensione, per includere anche una diminuzione della cooperazione in materia di riammissione, in particolare un aumento sostanziale del tasso di rifiuto delle domande di riammissione anche di cittadini di Paesi terzi che sono transitati nel Paese terzo in questione, qualora un siffatto obbligo di riammissione sia previsto da un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o uno Stato membro e il Paese terzo in questione, e un aumento sostanziale dei rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza interna degli Stati membri;

la base giuridica è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;

il rafforzamento dell'efficacia del regolamento (CE) n. 539/2001, attraverso una sua modifica espressa, rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

preso atto che il Consiglio giustizia e affari interni, nella riunione del 20 maggio 2016, ha adottato la sua posizione negoziale (doc. 9117/16) in vista del successivo confronto con il Parlamento europeo,

formula per quanto di competenza osservazioni non ostative.

